II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1980

che modifica le decisioni 75/459/CEE, 76/206/CEE, 77/803/CEE e 77/804/CEE relative agli interventi del Fondo sociale europeo a favore di talune categorie di persone

(80/1117/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [1], modificata dalla decisione 77/801/CEE [2], in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che il 31 dicembre 1980 scadono :

— la decisione 75/459/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore delle persone colpite dalle difficoltà dell'occupazione [5], modificata da ultimo dalla decisione 78/1036/CEE [6],

— la decisione 76/206/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile e dell'abbigliamento [7], modificata da ultimo dalla decisione 77/802/CEE [8],

— la decisione 77/803/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti [9] e

— la decisione 77/804/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore delle donne [10] ;

considerando che lo squilibrio dell'occupazione in seno alla Comunità fa sorgere la necessità di proseguire le azioni comuni specifiche a favore delle persone occupate nel settore tessile e dell'abbigliamento, dei lavoratori migranti e dei loro familiari, dei giovani al di sotto dei venticinque anni colpiti dalle difficoltà dell'occupazione e delle donne,

DECIDE :

Articolo 1

1. All'articolo 5 della decisione 75/459/CEE, la data del 1° gennaio 1981 è sostituita da quella del 1° gennaio 1983.

2. All'articolo 3 della decisione 76/206/CEE, la data del 1° gennaio 1981 è sostituita da quella del 1° gennaio 1983.

3. All'articolo 4, secondo comma, della decisione 77/803/CEE, la data del 1° gennaio 1981 è sostituita da quella del 1° gennaio 1983.

---

(1) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(2) GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 8.
(3) GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 57.
(4) Parere reso il 30 ottobre 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 199 del 30. 7. 1975, pag. 36.
(6) GU n. L 374 del 30. 12. 1978, pag. 37.
(7) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 39.
(8) GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 10.
(9) GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 12.
(10) GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 14.

4. All'articolo 3, secondo comma, della decisione 77/804/CEE, la data del 1° gennaio 1981 è sostituita da quella del 1° gennaio 1983.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa ha efficacia il 1° gennaio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARTHEL